

Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell'UE/AELS

Procedura di dichiarazione

Prima di avviare un'attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi¹ devono provvedere a una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è in seguito responsabile della verifica delle qualifiche professionali.

Il 1° settembre 2013 sono entrati in vigore due decreti, che disciplinano l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da Paesi dell'UE/AELS, che intendono esercitare in Svizzera una professione regolamentata durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile.²

In Svizzera l'esecuzione, la modifica e la riparazione di impianti elettrici a bassa tensione è regolamentata. Le professioni «elettricista» (livello fine tirocinio), «controllore elettricista» (livello autorizzazione di controllo) e «installatore elettricista» (livello esame professionale superiore

[maestro]) sono quindi professioni regolamentate.³ La verifica delle qualifiche professionali avviene secondo i requisiti della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (qui di seguito direttiva 2005/36/CE). Con ciò si applicano alla Svizzera le medesime disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali che vigono all'interno dell'UE.⁴

Inoltre, chi intende eseguire (in maniera autonoma) lavori su impianti elettrici a bassa tensione, necessita come finora e indipendentemente dal Paese, in cui la formazione è stata portata a ter-


mine, di un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI.⁵ Il rilascio dell'autorizzazione d'installazione è parte integrante della procedura di dichiarazione e non deve essere richiesto separatamente (vedere qui appresso «Autorizzazione d'installazione»).

Organo competente per la dichiarazione

I cittadini di uno Stato dell'UE/AELS, che desiderano fornire in Svizzera una prestazione di servizi nell'ambito regolamentato delle installazioni di impianti elettrici durante al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, devono provvedere alla dichiarazione mediante il sistema di dichiarazione online⁶ della SEFRI. Essi sono inoltre soggetti all'obbligo di dichiarazione nei confronti dell'Ufficio federale della migrazione.⁷

Notifica della dichiarazione

Il modulo per la dichiarazione online presso la SEFRI deve poi essere firmato e consegnato alla stessa Segreteria di





Stato con tutti i documenti richiesti.⁸ Anzitutto la SEFRI verifica se i documenti sono completi secondo le disposizioni della direttiva 2005/36/CE.⁹ Se ritiene che un dossier è completo, lo inoltra all'ESTI per la verifica delle qualifiche professionali.¹⁰

Se al contrario mancano dei documenti, la SEFRI informa il prestatore di servizi in merito ai documenti che devono ancora essere forniti.¹¹

Verifica delle qualifiche professionali

Non appena la SEFRI è in possesso di un dossier completo, lo inoltra all'ESTI per la verifica delle qualifiche professionali.¹² Come menzionato all'inizio, la verifica delle qualifiche professionali viene effettuata in base alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. In una prima fase l'ESTI verifica se il prestatore di servizi soddisfa i requisiti del riconoscimento dell'esperienza professionale.¹³ Se non soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni.¹⁴ La verifica della formazione si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per l'esecuzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione.¹⁵ Relativamente a queste materie, le formazioni vengono confrontate tra loro in termini di durata, contenuto e rapporto tra formazione teorica e pratica.

Termine

Se il dossier è completo, entro un mese dal suo ricevimento presso la SEFRI, l'ESTI deve decidere se le qualifiche professionali del prestatore del servizio sono sufficienti per esercitare la professione in Svizzera e informare in merito la persona interessata.¹⁶

Sospensione

Se invece nel corso della verifica delle qualifiche professionali da parte dell'ESTI risulta che sono necessarie ulteriori informazioni (ad esempio documenti più precisi relativi al contenuto della formazione all'estero, se non sono soddisfatti i requisiti dell'esperienza professionale), l'ESTI interrompe la procedura e fissa al prestatore di servizi un termine per presentare i documenti mancanti. Se entro il termine stabilito non è in possesso dei documenti richiesti senza i quali non è possibile esaminare il caso a livello di contenuto, l'ESTI emana una decisione di non entrata in materia. In questo caso

in una data successiva è sempre possibile presentare una nuova domanda con documenti aggiuntivi. Se è possibile prendere una decisione nonostante i documenti mancanti, l'ESTI decide in base ai documenti in suo possesso. Se il prestatore di servizi fornisce successivamente i documenti mancanti, la procedura viene proseguita e l'ESTI deve prendere una decisione prima della scadenza di due mesi dal ricevimento della documentazione supplementare e comunicarla al prestatore di servizi.¹⁷

Qualifiche professionali sufficienti

Se dopo aver esaminato il dossier, l'ESTI arriva alla conclusione che le qualifiche professionali sono sufficienti, informa entro il termine il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera.

Qualifiche professionali insufficienti

Se le qualifiche professionali differiscono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le differenze in questione possono costituire un pericolo per la salute pubblica o la sicurezza, il prestatore di servizi ha la possibilità di sostenere una prova attitudinale presso l'ESTI.¹⁸ Lo scopo della prova attitudinale è quello di verificare se il prestatore di servizi ha acquisito le conoscenze mancanti al di fuori della sua formazione. L'ESTI allega alla decisione concernente la mancanza di qualifiche professionali un elenco dei contenuti e dell'entità della prova attitudinale. La materia d'esame viene stabilita per il caso specifico in funzione della formazione e dell'esperienza professionale del prestatore di servizi.

La prova attitudinale può essere ripetuta una sola volta.¹⁹

Avvio dell'esercizio della professione

Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena l'ESTI gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi, i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte dell'ESTI o egli ha superato la prova attitudinale.²⁰

Autorizzazione d'installazione

Al prestatore di servizi, che desidera lavorare come installatore elettricista (livello maestro), contemporaneamente

alla comunicazione l'ESTI rilascia un'autorizzazione generale d'installazione per imprese.²¹ In linea di principio la persona menzionata in questa autorizzazione può sorvegliare un totale di venti persone, di cui al massimo 5 possono essere degli ausiliari.²² Le persone titolari di un diploma rilasciato in Stati membri dell'UE/AELS, che non hanno fatto riconoscere la loro formazione, sono considerate mano d'opera ausiliaria. Ciò significa che il prestatore di servizi abilitato (livello maestro) è autorizzato a prendere con sé cinque persone (con formazione estera) per effettuare i lavori in Svizzera, senza che esse debbano registrarsi presso la SEFRI e senza che vengano verificate le loro qualifiche professionali. Gli eventuali altri collaboratori (15 al massimo), che desiderano accompagnare in Svizzera il prestatore di servizi abilitato, devono registrarsi presso la SEFRI. La loro formazione deve essere almeno equivalente a quella della professione di elettricista (livello fine tirocinio) in Svizzera.

L'autorizzazione è valida per l'anno civile in corso.

Tassa

La tassa per la verifica delle qualifiche professionali è calcolata secondo il dispendio effettivo e sulla base dell'ordinanza sugli emolumenti dell'ESTI.²³ I dossier incompleti, in particolare i documenti poco chiari o incomprensibili relativi ai contenuti della formazione, occasionano un onere supplementare all'ESTI, che viene fatturato. Prima di effettuare la dichiarazione è pertanto consigliabile prendere contatto con l'autorità nello Stato di residenza e informarsi circa i documenti necessari.²⁴ Per il rilascio dell'autorizzazione non vengono fatturate tasse supplementari.²⁵ Per contro, le tasse per l'organizzazione di una eventuale prova attitudinale vengono fatturate separatamente al prestatore di servizi.

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch



Rinnovo della dichiarazione

Il prestatore di servizi deve rinnovare la dichiarazione presso la SEFRI per ogni anno civile, in cui desidera eseguire lavori in Svizzera e indicare eventuali modifiche.²⁶ Ad eccezione della conferma dell'abilitazione legittima all'esercizio della professione nel Paese di origine, si devono allegare solo i documenti di accompagnamento per eventuali modifiche relative al rinnovo della dichiarazione.²⁷

La procedura rimane la stessa di quella per le dichiarazioni iniziali.

Se non ci sono modifiche riguardo ai dati originariamente notificati per l'autorizzazione d'installazione, essa viene rinnovata per un anno civile.

Dario Marty, direttore

Hinweise

¹ Nell'interesse di una migliore leggibilità non viene esplicitamente fatto il distinguo tra le denominazioni

specifiche per il genere. La forma scritta maschile include sempre anche la forma femminile.

² Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01) e Ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; RS 935.011).

³ Art. 10 cpv. 3 lett. a, art. 24 cpv. 2, art. 27 cpv. 1 lett. a come pure art. 8 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27); allegato 1 numero 10 ODPS.

⁴ Nell'ambito dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

⁵ Art. 6 OIBT.

⁶ <https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login>

⁷ https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

⁸ <http://www.sbf.admin.ch/diploma/02023/02027/index.html?lang=de>; art. 2 cpv. 3 ODPS

⁹ Art. 7 cpv. 2 direttiva 2005/36/CE.

¹⁰ Art. 8 cpv. 1 ODPS.

¹¹ Art. 5 cpv. 2 ODPS.

¹² Art. 8 cpv. 1 ODPS.

¹³ Art. 7 numero 4 e art. 16 segg. direttiva 2005/36/CE; un riconoscimento dell'esperienza professionale

presuppone ai sensi dell'art. 17 direttiva 2005/36/CE un'attività di una certa durata come lavoratore indipendente o in qualità di capo d'azienda o in un'altra posizione dirigenziale.

¹⁴ Art. 10 segg. direttiva 2005/36/CE.

¹⁵ Art. 7 numero 4 direttiva 2005/36/CE. In Svizzera queste materie sono segnatamente: Prescrizioni e norme, Controllo della sicurezza e tecnica di misura.

¹⁶ Art. 10 cpv. 2 ODPS.

¹⁷ Art. 11 ODPS.

¹⁸ Art. 3 cpv. 2 LDPS.

¹⁹ Art. 12 cpv. 3 ODPS; rapporto esplicativo sull'ODPS, p. 15, punto 3.5.3.; www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2329/VMD_Erl-Bericht_de.pdf

²⁰ Art. 5 cpv. 1 LDPS.

²¹ Art. 9 OIBT.

²² Art. 10 cpv. 1 e 6 OIBT.

²³ Art. 9 dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (OESTI; RS 734.24). La tassa può essere al massimo pari a CHF 3'000,00.

²⁴ Si può venire a conoscenza dell'indirizzo dell'autorità competente sia presso l'ufficio di contatto (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_de.htm > Kontaktstellen) sia nella banca dati per professioni regolamentate (stessa pagina internet).

²⁵ Art. 6 lett. a direttiva 2005/36/CE.

²⁶ Art. 4 cpv. 1 ODPS.

²⁷ Art. 4 cpv. 2 ODPS e art. 3 cpv. 1 lett. b ODPS.